

12/73

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale,
a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale. Organizzaz
ione di convegni di studio su problemi regionali.

LEGGE REGIONALE

"Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei all'Amministrazione Regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 3

Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico.

La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.


Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


IL PRESIDENTE

Finocchiaro



I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura



E' estratto del verbale della seduta consiliare del
3 aprile 1973 ed è conforme al testo deliberato dal Consi-
glio Regionale.


IL PRESIDENTE
Finocchiaro

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE
N. 1854/20105 Prot. Bari, 5 maggio 1973

RINVIATA a nuovo esame del Consiglio Regionale, con le
seguenti osservazioni del Governo della Repubblica:
- conferimento incarichi predette consulenze debet
avvenire con criteri et modalità previsti da artico-
lo 152 D. P. R. 28 dicembre 1970, numero 1077 et
inoltre provvedimento esame avrebbe dovuto prevedere
limite massimo durata incarico nonchè divieto cu-
mulo incarichi durante medesimo esercizio finanzia-
rio anche se da assolversi in amministrazioni diver-
se.

Il Commissario del Governo - f/to Di Caprio.

12 MAG 1973



p. f. c.
(Dott. Prod. Pasquale Donvito)